

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 21/03/2019 n. 15**

COPIA

Oggetto: *Addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Modifica del Regolamento e Conferma aliquota per l'anno 2019.*

L'anno duemiladiciannove Il giorno 21/3/2019 alle ore 18:15 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Pedullà, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Porfido Antonella
- Babazzi Alessio
- Trevisan Barbara
- De Lucia Chiara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pecorini Ilaria
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

ASSENTI i Sigg.ri:

- Lanini Daniele
- Graziani Francesco
- Bambi Giulia
- Nozzoli Cristina
- Pacini Andrea

Presenti n. 20 membri su 25 (compreso il Sindaco)

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Bencini, Cialdai Fabiani, Pecorini.

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Toscano, Lombardini, Ndiaye.

...omissis il resto...

Rientra in aula il Consigliere Batistini: presenti n. 20, assenti n. 5.

Il Presidente apre ora la discussione congiunta sugli argomenti iscritti dal punto n. 3 al punto n. 14 dell'Ordine del giorno, attinenti alla Sessione di approvazione del Bilancio di previsione e da' la parola al Vicesindaco Giorgi per l'illustrazione.

Intervengono i consiglieri: Bencini [M5S], De Lucia [Gruppo Misto], Marchi [PD], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Franchi [Gruppo Misto], Presidente Pedullà, Calabri [PD], Pecorini [Fare Comune], Franchi [Gruppo Misto], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Babazzi [Gruppo Misto].

Il Presidente dà la parola al Sindaco Fallani per la conclusione.

Intervengono per la replica i consiglieri: Franchi [Gruppo Misto], Bencini [M5S]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta).

Durante la discussione congiunta sono entrati in aula il Consigliere Lanini (alle ore 18:45) e la Consigliera Bambi (alle ore 19:25): presenti n. 22, assenti n. 3.

Il Presidente dà la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto sull'argomento iscritto al punto n. 3 dell'Ordine del giorno.

Non ci sono interventi per dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione Pdcc 14/2019 presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

1. un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della

legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

2. un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del predetto decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto, altresì, che l'articolo 1, comma 169, Legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, con il quale il termine di che trattasi è stato ulteriormente differito al 31.03.2019;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 81 del 21.07.2015 e 41 del 28.04.2016;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21.07.2015 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,80 punti percentuali, aliquota confermata per gli anni successivi;

Ritenuto, quindi di confermare anche per l'anno 2019, la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,80 per cento;

Ritenuto, inoltre, opportuno introdurre, dall'anno 2019, quale misura di favore per le fasce di popolazione con reddito più basso, una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 11 articolo 1 D.L 13.08.2011 n. 138 convertito in legge 14.09.2011 n. 148, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Rilevato inoltre che per gli anni successivi tale soglia di esenzione potrà essere variata, nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione dell'organo competente;

Valutato pertanto opportuno modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF introducendo l'articolo 3 bis con il testo che segue:

“Art. 3-bis – ESENZIONI

1. Dall'anno 2019 l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.
3. Per gli anni successivi la soglia di esenzione di cui al comma 1 può essere variata, nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione dell'organo competente.”

Ricordato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, D.Lgs 360/1998, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; (Allegati nn.1 e 2);

Visto il parere dei revisori dei conti in data 11/03/2019, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega in copia alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale (Allegato n.3);

Prima della votazione esce dall'aula il Consigliere Tognetti: presenti n. 21, assenti n. 4.

Con votazione espressa con voto elettronico, che da' il seguente risultato:

Presenti in aula	= 21
Non voto	= 1
Astenuti	= 2
Votanti	= 18
Favorevoli	= 17
Contrari	= 1

* * * * *

Non Votanti = 1 [Bencini Valerio]

Astenuti = 2 [Bambi Giulia - De Lucia Chiara]

Favorevoli = 17 [Babazzi Alessio - Batistini Leonardo - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Franchi Erica - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 1 [Fulici Fabiana]

Si dà atto che, per un malfunzionamento del sistema, la Consigliera Pecorini non ha potuto esprimere il suo voto elettronicamente e ha dichiarato verbalmente l'espressione di voto favorevole come risulta dal verbale integrale della seduta.

A seguito della sua richiesta il voto è stato acquisito manualmente nel sistema dall'operatore in aula.

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2019, l'aliquota nella misura dello 0,80 per cento come stabilita dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 81 del 21.07.2015 e 41 del 28.04.2016.
2. Di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 81 del 21.07.2015 e 41 del 28.04.2016 introducendo l'articolo 3 bis con il testo che segue:

“Art. 3-bis – ESENZIONI

1. Dall'anno 2019 l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

3. Per gli anni successivi la soglia di esenzione di cui al comma 1 può essere variata, nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione dell'organo competente.”

3. Di dare atto che il testo modificato del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 81 del 21.07.2015 e n. 41 del 28.04.2016, recepisce l'articolo 3 bis, restando immodificata ogni altra parte.

4. Di stabilire che le modificazioni introdotte hanno validità dal 01.01.2019.

5. Di inviare la presente deliberazione, nonché il Regolamento come modificato, per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che le modificazioni introdotte al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF hanno validità dal 01.01.2019

con separata votazione espressa con voto elettronico, che da' il seguente risultato:

Presenti in aula	= 21
Non voto	= 2
Astenuti	= 2
Votanti	= 17
Favorevoli	= 16
Contrari	= 1

* * * * *

Non votanti = 2[Batistini Leonardo - Bencini Valerio]

Astenuti = 2 [Bambi Giulia - De Lucia Chiara]

Favorevoli = 16 Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Franchi Erica - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Pecorini

Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara
Contrari = 1[Fulici Fabiana]

Si dà atto che, per un malfunzionamento del sistema, la Consigliera Pecorini non ha potuto esprimere il suo voto elettronicamente e ha dichiarato verbalmente l'espressione di voto favorevole come risulta dal verbale integrale della seduta.

A seguito della sua richiesta il voto è stato acquisito manualmente nel sistema dall'operatore in aula.

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

...omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Corrado Grimaldi

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione compiuta All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

LA P.O. RESPONSABILE DELLA UO 6.1
SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO
F.TO D.SSA MARIA TERESA CAO

Scandicci, lì